C O M U N E DI C HI U S D I N O
(Provincia di Siena)

BANDO PUBBLICO
PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER INTERVENTI SUGLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTO l'art. 118, quarto comma, della Costituzione, relativo al principio di sussidiarietà orizzontale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 7, 13, 42, comma 2, lettera a), 49, 107 e 134;

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che subordina la concessione di contributi e vantaggi economici alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui l'Amministrazione deve attenersi e richiede che la loro effettiva osservanza risulti dai singoli provvedimenti; VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicazione dei criteri e degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici;

RICHIAMATO lo Statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 30 giugno 2003 e successivamente modificato con deliberazioni n. 4 dell'8 febbraio 2005 e n. 11 del 31 marzo 2021, e in particolare gli artt. 5, 6 e 45, che prevedono il sostegno alle attività ricreative e alle libere forme associative, il principio di sussidiarietà e la possibilità di concedere contributi ordinari e straordinari nel rispetto dello specifico regolamento comunale;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 29 settembre 2014 e modificato con deliberazioni n. 56 del 15 dicembre 2015, n. 17 del 31 maggio 2017 e n. 47 del 31 luglio 2021 e n. 46 del 16 ottobre 2026;

CONSIDERATO che le sedi delle associazioni senza scopo di lucro possono costituire luoghi essenziali di socialità e aggregazione, in particolare nelle frazioni e nelle aree prive di strutture alternative, e che la conservazione della loro sicurezza e fruibilità può rispondere a un interesse della comunità locale;

CONSIDERATO che il deterioramento degli immobili e delle coperture può determinare la limitazione o l'interruzione delle attività sociali, culturali, educative e ricreative ospitate e che il sostegno comunale deve essere giustificato dall'utilità collettiva perseguita e proporzionato alla stessa;

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 16.10.2026, l'Amministrazione Comunale ha provveduto a modificare in tal senso il Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini, introducendo la possibilità di contribuire anche alla ristrutturazione degli immobili sede di associazioni, ritenendo di adottare una disciplina generale applicabile a tutti i soggetti in possesso dei requisiti, nel rispetto dell'imparzialità e della trasparenza.

RILEVATO come Lo schema di avviso è approvato con delibera della Giunta comunale e la pubblicazione del medesimo avverrà mediante determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile e Servizi alla persona n. del

Art. 1
FINALITA'

Il bando è finalizzato all'erogazione di contributi straordinari per interventi sugli immobili destinati ad attività di interesse collettivo, alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 7 ter del suddetto Regolamento per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini (d'ora in poi Regolamento).

Art. 2
SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le associazioni senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute, in possesso dei requisiti dell'art. 5 del Regolamento e delle condizioni speciali stabilite dall'art. 7 ter del medesimo Regolamento.
Le attività devono rispondere a un interesse concreto della comunità locale, intesa ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento; l'immobile oggetto dell'intervento deve essere situato nel territorio del Comune di Chiusdino.
Sono esclusi i soggetti indicati dall'art. 4, comma 3, del Regolamento, comprese le articolazioni di partiti politici e di organizzazioni sindacali e i soggetti il cui legale rappresentante svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nel Comune, o le ha svolte negli ultimi tre anni. Il riferimento alle posizioni organizzative è letto in relazione agli attuali corrispondenti incarichi di elevata qualificazione.
Non è richiesta l'iscrizione al RUNTS quale requisito generale di partecipazione.
I requisiti soggettivi devono sussistere alla presentazione della domanda e permanere sino alla concessione e per la durata degli obblighi assunti, per quanto compatibili con la loro natura.

Art. 3
REQUISITI DEGLI INTERVENTI E DEGLI IMMOBILI

L'intervento e l'immobile devono rispettare le seguenti condizioni:
1. Nei limiti delle risorse stanziate in bilancio, il Comune può concedere contributi straordinari alle associazioni senza scopo di lucro aventi i requisiti dell'Art. 2 per interventi di manutenzione straordinaria, recupero, messa in sicurezza e adeguamento di immobili situati nel territorio comunale e destinati stabilmente ad attività sociali, culturali, educative, ricreative o di aggregazione di interesse della comunità locale. Sono compresi gli interventi sulle coperture necessari a conservarne o ripristinarne la sicurezza e la fruibilità. Il contributo deve perseguire un'utilità collettiva concreta e documentata;
2. L'immobile deve essere di proprietà del beneficiario, o nella sua disponibilità, in forza di un titolo che consenta l'esecuzione dei lavori e garantisca la destinazione di interesse collettivo per tutta la durata dell'obbligo previsto dall'art. 7 ter, comma 8, del Regolamento e dall'art. 11 del presente bando. In caso di proprietà di terzi occorrono il loro consenso ai lavori e l'adesione agli obblighi di destinazione. Sono escluse le spese riferite a porzioni destinate esclusivamente ad attività commerciali o a uso privato. Per interventi su parti comuni a destinazioni diverse, la quota ammissibile è determinata con criteri tecnici oggettivi; Il titolo e gli impegni del proprietario devono garantire la disponibilità dell'immobile per il periodo di esecuzione e per l'intera durata del vincolo successivo alla conclusione dei lavori. La relazione tecnica individua e giustifica la quota dei costi comuni imputabile alle attività ammesse.
3. La valutazione è effettuata secondo l'art. 6, comma 1, e l'art. 7 ter, comma 3, del Regolamento, con le modalità e i punteggi stabiliti dall'art. 8 del presente bando.

Art. 4
AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

La dotazione finanziaria complessiva del presente avviso è pari a euro 15.000,00. Il contributo per ciascuna domanda non può superare l'importo richiesto, non è prevista una quota minima obbligatoria di cofinanziamento, ferma la verifica della proporzionalità del contributo e della sostenibilità dell'intervento. Sono finanziate esclusivamente le spese ammesse ai sensi dell'art. 5 del presente bando.

Art. 5
SPESE AMMISSIBILI

a) Spese ammissibili

Sono ammesse al contributo esclusivamente le spese debitamente documentate e quietanzate, strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento approvato, riconducibili alle seguenti categorie:

- Lavori e prestazioni tecniche direttamente connessi all'intervento;
- Oneri accessori direttamente imputabili all'esecuzione delle opere;
- Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), a condizione che la stessa non sia recuperabile dal beneficiario e rimanga, pertanto, definitivamente a totale carico dello stesso.

Non sono in ogni caso ammesse a finanziamento le prestazioni eseguite a titolo gratuito o gli apporti in natura.

b) Divieto di doppio finanziamento e cumulo

Il contributo concedibile non potrà, in nessun caso, superare il costo netto dell'intervento rimasto effettivamente a carico del beneficiario.

- Il beneficiario ha l'obbligo di dichiarare, e mantenere costantemente aggiornata, qualsiasi altra fonte di finanziamento, agevolazione fiscale o copertura – sia pubblica che privata – ottenuta per il medesimo intervento;
- Qualora l'intervento fruisca di altri sostegni economici, l'importo del presente contributo verrà ridotto al netto di tali coperture, al fine di evitare qualsiasi duplicazione del finanziamento delle medesime spese.

c) Limiti temporali di ammissibilità

Il periodo di ammissibilità delle spese è stabilito nell'atto di concessione e il suo termine finale è coordinato con i tempi di esecuzione e rendicontazione fissati nel disciplinare d'obbligo. Si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni temporali:

- **Inammissibilità assoluta:** Sono escluse dal contributo tutte le spese e le prestazioni eseguite in data anteriore al **16 ottobre 2026** (entrata in vigore della modifica al Regolamento approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46), indipendentemente dalla data di fatturazione o di effettivo pagamento.
- **Spese anteriori alla presentazione della domanda:** Eventuali spese sostenute in data successiva al 16 ottobre 2026, ma antecedentemente alla presentazione della domanda di contributo, sono ammissibili in via eccezionale solo se relative a lavori urgenti e debitamente documentati. In tale ipotesi, il beneficiario deve fornire piena prova del carattere di urgenza, delle date di esecuzione e dello stato dei luoghi, garantendo che le opere siano ancora pienamente suscettibili di verifica tecnica da parte dell'Amministrazione.

Art. 6
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di richiesta di contributo straordinario, redatte su appositi modelli scaricabili dal sito del Comune e in distribuzione presso la sede dello stesso, dovranno essere compilate con chiarezza in tutte le loro parti, datate e sottoscritte dai richiedenti.

Le domande devono essere inviate mediante PEC all'indirizzo comune.chiusdino@pec.consorzioterrecablate.it, dal giorno 02/11/2026 ed entro le ore 23:59 del giorno 13/11/2026.
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante mediante firma digitale o altra modalità valida ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005. In caso di sottoscrizione autografa, la copia della domanda è accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore. È ammesso l'invio tramite delegato, allegando la delega.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: "Domanda di richiesta di contributo straordinario per interventi su immobile destinato ad attività di interesse collettivo".
Fanno fede la data e l'ora di avvenuta consegna risultanti dal sistema PEC del Comune. Il mittente verifica il rilascio della ricevuta di avvenuta consegna.
Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

Art. 7
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
a) statuto e atto costitutivo, se non già agli atti;
b) titolo di proprietà o disponibilità e, se l'immobile appartiene a terzi, consenso ai lavori e adesione agli obblighi di destinazione ai sensi dell'art. 3, punto 2, del presente bando e dell'art. 7 ter, comma 2, del Regolamento;
c) relazione sulle attività svolte, sui destinatari e sulle modalità di fruizione; I fruitori sono descritti mediante dati aggregati e anonimi, senza elenchi nominativi o informazioni sanitarie individuali;
d) relazione tecnica sulle condizioni dell'immobile, sulla necessità dei lavori e sugli interventi proposti;
e) preventivo analitico, quadro delle entrate e delle spese, cronoprogramma ed eventuali altri finanziamenti;
f) indicazione dei titoli edilizi e degli altri atti di assenso necessari, da acquisire prima dell'esecuzione quando prescritti;
g) impegno agli obblighi di destinazione, rendicontazione e controllo, anche del proprietario terzo per quanto di competenza; dichiarazione sul possesso dei requisiti e sull'assenza delle cause di esclusione regolamentari.
L'ufficio può richiedere integrazioni pertinenti alla valutazione secondo l'art. 9.

Art. 8
CRITERI DI VALUTAZIONE

Le domande ammissibili sono valutate dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile e Servizi alla persona, con il supporto tecnico previsto dall'art. 10, mediante un punteggio massimo di 100 punti, sulla base dei criteri dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 7 ter, comma 3, del Regolamento.
L'assenza di scopo di lucro e la localizzazione dell'immobile costituiscono condizioni di ammissibilità.
La significatività per la comunità e individuazione dei fruitori sono valutate nei criteri seguenti:

a) Necessità dei lavori e rischio documentato di limitazione o interruzione delle attività: massimo 30 punti.
 Si considerano stato di deterioramento, problemi di sicurezza e incidenza documentata sulla possibilità di proseguire le attività, sulla base della relazione tecnica e degli eventuali accertamenti dell'ufficio.
b) Assenza o insufficienza di strutture alternative nella frazione o nell'area servita: massimo 15 punti.
 Si considerano esistenza, accessibilità, capienza e concreta idoneità funzionale di strutture alternative rispetto alle attività e ai destinatari.
c) Continuità e rilevanza delle attività e numero dei fruitori, con attenzione a minori, anziani e persone fragili: massimo 20 punti.
 Si considerano attività documentate, frequenza e continuità, destinatari effettivi e potenziali, rapportati al bacino territoriale servito, senza penalizzare automaticamente le frazioni meno popolose.
d) Effettiva fruibilità per la comunità e accesso inclusivo: massimo 15 punti.
 Si considerano orari, condizioni e costi di accesso, iniziative di apertura alla comunità e misure di inclusione e accessibilità, nel rispetto della disciplina applicabile alle associazioni.
e) Congruità dei costi, sostenibilità e mantenimento delle attività nel tempo: massimo 10 punti.

Si considerano attendibilità del quadro economico, coerenza del cronoprogramma, copertura dell'eventuale quota non finanziata e sostenibilità della gestione futura; la congruità è verificata dall'ufficio tecnico.

f) Proporzionalità del contributo rispetto all'utilità pubblica perseguita: massimo 10 punti.
Si considerano rapporto fra importo richiesto, durata e intensità della fruizione collettiva, benefici attesi e adeguatezza degli obblighi assunti, evitando duplicazioni con la valutazione degli altri criteri.

Per ciascun criterio è applicato al punteggio massimo un coefficiente pari a:

0,00 (elemento non dimostrato o privo di rilevanza);

0,25 (rispondenza limitata);

0,50 (rispondenza adeguata);

0,75 (rispondenza elevata);

1,00 (rispondenza piena e puntualmente documentata).

La valutazione descrive gli elementi concreti che giustificano il coefficiente attribuito in relazione ai descrittori di ciascun criterio. Il punteggio finale è la somma dei punteggi così ottenuti.

Le domande sono ordinate per punteggio decrescente.

A parità, prevale il maggiore punteggio nel criterio a), poi nel criterio b), poi nel criterio d); in ulteriore parità si procede a sorteggio pubblico, con preavviso agli interessati.

Il contributo è assegnato in ordine di graduatoria. Anche in presenza di una sola domanda sono verificate ammissibilità, utilità collettiva e proporzionalità, senza diritto automatico all'intera dotazione.

Se le risorse non coprono l'importo totale dei lavori, il Responsabile chiede al richiedente, entro dieci giorni, l'accettazione del contributo e la dimostrazione della copertura della differenza. In mancanza di accettazione o di sostenibilità si procede allo scorrimento. Le economie e le rinunce possono finanziare le domande successive; non danno automaticamente diritto ad aumenti per i beneficiari già finanziati.

Art. 9
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono escluse le domande presentate oltre il termine; quelle prive dei requisiti soggettivi dell'art. 2; quelle relative a interventi o immobili non conformi all'art. 3; quelle prive di sottoscrizione validamente riconducibile al legale rappresentante, quando non regolarizzabili secondo legge; quelle per le quali non siano fornite le integrazioni essenziali richieste entro il termine assegnato.
L'inammissibilità di singole spese comporta la loro esclusione dal costo finanziabile e non necessariamente l'esclusione dell'intera domanda, salvo che venga meno la realizzabilità dell'intervento o un requisito sostanziale.
Le dichiarazioni non veritiere comportano le conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, secondo i rispettivi presupposti.
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 241/1990, possono essere richiesti chiarimenti e integrazioni su elementi e requisiti già esistenti alla scadenza, assegnando un termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Non sono consentite l'acquisizione tardiva di requisiti sostanziali, la presentazione di un nuovo progetto o modifiche migliorative degli elementi valutabili dopo la scadenza, nel rispetto della parità di trattamento.

Art. 10
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Responsabile competente cura l'istruttoria, acquisisce dall'ufficio tecnico la valutazione sulla necessità dell'intervento e sulla congruità della spesa e verifica con il servizio finanziario copertura, classificazione e imputazione. In seguito, mediante atto dirigenziale, approva il sostegno al singolo intervento sulla base dell'istruttoria. La concessione e l'impegno sono disposti con il medesimo o ulteriore atto di determinazione

del Responsabile competente, nel rispetto dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento motiva l'applicazione dei criteri, la scelta del beneficiario e l'entità del contributo.
Il Responsabile forma gli esiti della valutazione applicando esclusivamente i criteri pubblicati. La Giunta è chiamata ad approvare lo schema del medesimo confermandone le finalità, l'ambito di intervento e le risorse finanziarie previste.
Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, fatte salve le sospensioni consentite dalla legge.

Art. 11
PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE E PROROGHE

Il contributo sarà erogato a valle di istruttoria compiuta dal competente ufficio comunale e secondo quanto disposto dal regolamento in materia.
La destinazione alle attività di interesse collettivo deve essere mantenuta per almeno cinque anni dalla conclusione dei lavori.
Su richiesta motivata può essere liquidato un acconto non superiore al 50 per cento del contributo dopo la verifica dei presupposti per l'avvio dei lavori. Il saldo è liquidato previa verifica dell'esecuzione e della rendicontazione. I lavori andranno conclusi entro 60 giorni dal provvedimento di concessione del contributo.
Entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario presenta la relazione finale, l'attestazione tecnica della regolare esecuzione, le fatture e gli attestati dei pagamenti, il prospetto di tutte le coperture finanziarie e la dichiarazione sull'IVA recuperabile o non recuperabile.
Le variazioni dell'intervento sono comunicate preventivamente e richiedono l'autorizzazione del Responsabile quando incidono sul progetto approvato, sui costi ammissibili, sui termini o sugli obblighi. Non possono alterare i requisiti di ammissibilità o gli elementi determinanti della graduatoria. I maggiori costi non danno diritto all'aumento del contributo.
Le proroghe, richieste prima della scadenza, sono autorizzate dal Responsabile per comprovati motivi e nel rispetto dei vincoli del finanziamento.
Il contributo viene rideterminato qualora le spese ammissibili effettive risultino inferiori al preventivo o nel caso in cui intervengano ulteriori coperture.
L'omessa realizzazione, l'uso delle somme per finalità diverse, le dichiarazioni non veritiere o la mancata rendicontazione dopo formale richiesta di adempimento comportano, secondo la gravità, revoca totale o parziale e recupero di tali somme.
La cessazione anticipata della destinazione di interesse collettivo comporta il recupero proporzionale al periodo residuo di obbligo, salvo il recupero integrale in caso di elusione o frode. Si garantiscono la partecipazione procedimentale e la motivazione. Il disciplinare stabilisce tempi e modalità di restituzione e gli interessi dovuti secondo legge.

Art. 12
OBBLIGHI DI PROMOZIONE

I beneficiari danno evidenza del sostegno comunale nelle forme di pubblicizzazione dell'intervento, inclusi gli eventuali cartelli di cantiere, con la dicitura "Con il contributo del Comune di Chiusdino" e l'apposizione dello stemma.
La concessione del contributo non equivale automaticamente alla concessione del patrocinio.

Art.13
CONTROLLI

In applicazione dell'Art. 15 del Regolamento:
1. Il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e può verificare, anche mediante sopralluoghi, esecuzione dei lavori, spese e pagamenti, utilizzo collettivo e permanenza della destinazione durante l'intero periodo di obbligo. Beneficiario e proprietario, per quanto di competenza, consentono gli accertamenti e conservano la documentazione per la durata degli obblighi, fatti salvi termini più lunghi previsti dalla legge.
2. Qualora il contributo sia utilizzato impropriamente, violando le disposizioni del disciplinare, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

L'impiego di risorse provenienti dall'Unione dei Comuni o da altri enti è subordinato alla verifica della compatibilità dell'intervento con le finalità, le spese ammissibili, l'annualità e gli obblighi stabiliti dagli atti di finanziamento.
Il presente articolo non modifica né amplia i vincoli imposti dall'ente finanziatore. Quando necessario, la concessione è preceduta dall'acquisizione del suo assenso o dalla modifica del finanziamento da parte dell'organo competente.
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.

Art. 14
RINUNCIA AL CONTRIBUTO

La rinuncia è comunicata tempestivamente mediante PEC al Comune. Il Responsabile interrompe le erogazioni non ancora effettuate e dispone il recupero delle somme eventualmente già erogate in relazione all'intervento rinunciato. Le risorse liberate possono essere utilizzate mediante scorrimento della graduatoria secondo l'art. 8, nel rispetto dei vincoli di bilancio e di finanziamento.

Art. 15
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati dal Comune di Chiusdino, quale titolare, per la gestione della procedura, l'istruttoria, la concessione, la rendicontazione, i controlli e gli obblighi di pubblicità previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile.
Non sono richiesti dati sanitari individuali o elenchi nominativi dei fruitori. Le informazioni sulle categorie dei destinatari e sulle condizioni di fragilità sono fornite esclusivamente in forma aggregata e anonima.
I dati saranno trattati da personale autorizzato e da eventuali soggetti esterni appositamente designati o nominati secondo la normativa vigente, esclusivamente per finalità compatibili con il presente procedimento.
La pubblicazione degli esiti avverrà con modalità idonee a tutelare la riservatezza degli interessati, senza diffusione di dati particolari.
L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è resa disponibile unitamente al modello di domanda.

Art. 16

PUBBLICAZIONE E TRASPARENZA

L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale e nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità. Gli atti di concessione sono pubblicati nella corrispondente sottosezione Atti di concessione, con i dati prescritti dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.
Per attribuzioni complessivamente superiori a euro 1.000,00 nell'anno solare al medesimo beneficiario, la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia ed è effettuata prima dell'erogazione, anche dell'acconto. Sono omessi dati personali non pertinenti o eccedenti e dati particolari dei fruitori. L'avviso è altresì pubblicato all'albo pretorio online.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Nicola Verruzzi, responsabile dell'Area Amm.va Contabile e Servizi alla Persona del comune di Chiusdino Per informazioni sul presente bando è possibile rivolgersi a:
Comune di Chiusdino
Ufficio Ragioneria
tel. 0577049301
e-mail ragioneria@comune.chiusdino.siena.it
PEC: comune.chiusdino@pec.consorzioterrecablate.it